

Legislazione scolastica

Prof. Enza Caracciolo

Università Mediterranea di Reggio Calabria

COS'E' IL DIRITTO?

L'esigenza di fissare delle regole nasce dalla necessaria convivenza tra più uomini.

- **legge della giungla**, in cui il più forte vince (homo homini lupus, Hobbes)
- **pactum**, ovvero l'accordo, patto, convenzione
- Esistono certi tipi di accordi che rimangono nel tempo che si rinnovano automaticamente.
- Dopo gli accordi, che inizialmente sono orali, si ha il contratto che invece è scritto.
- Dalla convivenza nasce il bisogno di scambiare beni che servono all'uomo per vivere, infatti l'uomo ha una struttura interpersonale proprio perché ha bisogno di aiuto esterno.

Il diritto privato regola il comportamento del singolo individuo.

Es. bene salute: di per se potrebbe essere privato: in caso di malattia il privato potrebbe rivolgersi ad un medico per guarire.

Ma interviene la pubblica amministrazione nel caso in cui il privato non abbia le risorse economiche necessarie.

Il diritto pubblico interviene a regolare e tutelare i beni NON scambiabili, come la VITA (organi, dignità, ecc.)

Esempi:

- - Maternità surrogata vietata in Italia
- - Contratti, es. di lavoro con sfruttamento o assunzione di minori di 16 anni vietato in Italia.

Se il diritto privato, quindi, nasce come forma dell'accordo, il diritto pubblico pone dei limiti su questo accordo.

IL DIRITTO COME “FENOMENO”

Cos'è il diritto?

Il diritto ha molteplici facce: è diritto il regolamento del condominio in cui si abita;

è diritto per il disabile parcheggiare l'auto nell'apposito spazio,

è diritto il contratto di compravendita

IL PUNTO DI PARTENZA: L' "ESPERIENZA" GIURIDICA

Il nostro **punto di avvio è quello tipico delle scienze sociali**, che hanno come oggetto le azioni umane e i comportamenti del singolo uomo e degli uomini insieme.

Si può dire che il diritto è un fenomeno sociale.

Ci sono due "strati" di osservazione dei comportamenti umani:

- Il primo livello: i comportamenti degli uomini, essendo normalmente liberi sono imprevedibili, casuali e caotici (l'effetto non dipende dalle sue condizioni iniziali).
- Il secondo strato: le stessa persona o persone diverse in determinate situazioni tendono a comportarsi nello stesso modo;
- esistono delle **regolarità**, o delle ripetizioni costanti, che rendono meno caotico il comportamento. Quindi, in certe condizioni gli uomini tendono a comportarsi in un certo modo, sia pure con eccezioni e questo fa sì che diventi prevedibile il loro comportamento.

- Le norme giuridiche non sono altro che una parte dell'esperienza normativa. Oltre alle norme giuridiche ci sono i precetti religiosi, le regole morali, le regole di costume, ecc. Tutte queste norme hanno il fine di influenzare il comportamento degli individui e dei gruppi verso certi obiettivi piuttosto che altri.
Le regole giuridiche hanno una stretta attinenza con le **ragioni dei comportamenti umani**, prima che con i comportamenti stessi.

IL DIRITTO COME UNA PARTICOLARE FORMA DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE

- Le regole giuridiche si distinguono dalle regole morali o religiose o di buona educazione perché sono organizzate.

- Il diritto, quindi, è un insieme di norme (**normazione**) che può esistere e funzionare solo se c'è un gruppo umano organizzato (**plurisoggettività**), dotato di una organizzazione incaricata di produrre regole e di farle rispettare (**istituzione**) *UBI SOCIETAS, IBI IUS* (dove c'è una società, c'è la legge). *Teoria istituzionalista* (S. Romano)

LA SANZIONE COME ULTERIORE ELEMENTO DI SPECIFICITA' DEL DIRITTO

- Il diritto è una forma di organizzazione che, a differenza di altre, *deve* (esiste un meccanismo che incentiva tutti a rispettarla) essere rispettata.
- Le regole devono essere osservate anche se il singolo decidesse di non cooperare o le ritenesse ingiuste o svantaggiose. MA la «doverosità» sta a significare che esistono procedure ed organizzazioni le quali, in caso di violazione, garantiscono il rispetto del sistema giuridico

- Per esempio: siamo convinti del fatto che sia sufficiente la ragione umana per capire che non si deve uccidere un uomo ed è statisticamente probabile e prevedibile che il comando sia rispettato dalla maggioranza delle persone. È una cosa razionale. Ma cosa succede se questa norma non venisse compresa e accettata come persuasiva?
- Si innesca qui la convinzione che soltanto le norme accompagnate da una **sanzione coercitiva** siano veramente giuridiche, e, visto che in epoca moderna solo lo Stato è in grado di porre tali sanzioni, nasce l'idea che il diritto sia un fenomeno statale.

IL DIRITTO TRA POSITIVISMO E GIUSNATURALISMO

- **Diritto in senso oggettivo:** in inglese si chiama *law* e quando parliamo di diritto pubblico parliamo di *public law*. (Norme)
- **Diritto in senso soggettivo:** in inglese si usa una parola completamente diversa, *right* (es. “diritti umani” = human rights). Essi esistono solo in quanto c’è una norma che li riconosce. Se non ci fosse quella norma non ci sarebbe il diritto soggettivo.

- **1) Positivismo giuridico:** secondo cui non esiste altro diritto oggettivo che quello posto da chi ne ha l'autorità, e i diritti soggettivi sono meri "riflessi" del diritto positivo, termine con il quale si intende il diritto "posto". Oggi rischia, però, di trasformarsi in supina obbedienza della legge, anche quella più inumana (vedi regimi totalitari e oppressivi).

2) Giusnaturalismo: secondo il quale il diritto non è riconducibile alle sole leggi umane, poiché è legato alla stessa natura/ragione dell'uomo, la quale è caratterizzata da alcuni elementi strutturali ovvero "elementari" dai quali si possono desumere non direttamente regole, ma principi.

Ma chi individua le norme di diritto naturale? Quale è la corretta concezione di natura umana?

LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

- Se il diritto è l'ordinamento di una società allora ci saranno tanti diritti quante sono le società.
- **Se una società cambia, inevitabilmente cambiano (o cambieranno) le regole e i principi giuridici che la organizzano.** Ogni ordinamento è situato in precise coordinate spazio- temporali, infatti nello spazio cambieranno le forme dell'organizzazione giuridica, mentre nel tempo possiamo veder coesistere ordinamenti giuridici profondamente differenti a seconda dell'area geografica.
- È indubbio che lo stato stesso rappresenta ancora il sistema giuridico più rilevante e condizionante la vita dei cittadini che vivono al suo interno e questo con riferimento al diritto pubblico.

Ordinamento giuridico

Tre sono gli elementi che connotano l'ordinamento giuridico:

- 1) Un gruppo di soggetti (**plurisoggettività**)
- 2) Un apparato organizzativo (**istituzione**)
- 3) Le norme giuridiche (**normazione**).

In ogni ordinamento giuridico esistono

- a) Norme sulla plurisoggettività che *individuano chi sono i membri* (norme sulla cittadinanza)
- b) Norme sulla plurisoggettività che *regolano i rapporti tra i soggetti dell'ordinamento giuridico*
- c) Norme sulle istituzioni che *individuano gli organi e disciplinano i loro poteri*
- d) Norme sui rapporti tra le istituzioni e la plurisoggettività che *regolano i rapporti tra l'organizzazione e i soggetti dell'ordinamento*
- e) Norme sulla normazione che *stabiliscono come si producono le norme di questo ordinamento*
- f) Norme che *regolano i rapporti con altri ordinamenti giuridici*

LO STATO E LE SUE FORME

INTRODUZIONE

elementi costitutivi :

- *Territorio*: porzione di spazio
- *Popolo*: collettività di persone stabilmente legate al territorio
(cittadinanza: status di un soggetto che appartiene al popolo di un certo stato)
- *Apparato di governo*: sistema di produzione e di applicazione delle regole giuridiche

STATO E SOVRANITA': DEFINIZIONI

Due definizioni di Stato:

- 1) Lo Stato esercita il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti a esso appartenenti.
- 2) Lo Stato viene visto come una particolare forma storica di organizzazione del potere politico nata in Europa tra il XV e il XVII secolo, che si caratterizza perché esercita il **monopolio della forza legittima** su di un territorio su cui vive una popolazione e che si avvale di propri apparati amministrativi.
- 3) Lo stato è **una forma di organizzazione del potere politico**, cioè quel tipo di potere che si basa sull'uso della forza per convincere i soggetti a tenere certi comportamenti. Anche se non è l'unica, è una delle poche organizzazioni nella quale si realizza il **monopolio della forza**.

Sovranità

La **sovranità esterna** è tradizionalmente ricondotta alla nozione di **originarietà e indipendenza**: è sovrano quell'ordinamento giuridico che non deriva la sua esistenza da un altro e che ha la capacità di escludere ingerenze esterne: esso è *superiorem non recognoscens* (che non riconosce un altro superiore) (es. art. 11 Cost.)

- La **sovranità interna** è riconducibile alla nozione di supremazia. Jean Bodin la definiva: *summa potestas legibus soluta*, cioè “potestà suprema sciolta dalle leggi”, svincolata dal diritto. La sovranità interna quindi è la capacità di porre comandi giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento. Es. Cost. art. 1, comma 2 «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

- Si ha lo **Stato decentrato** quando nello Stato unitario il potere possa essere esercitato secondo modalità che lasciano uno spazio di decisione per enti territoriali infrastatali, esponenziali di comunità locali, cioè popolazioni insediate su porzioni del territorio. Una particolare sottospecie di Stato decentrato è lo **Stato regionale**, come quello italiano, alla quale alle regioni è riconosciuta la potestà legislativa.

- Secondo il principio di legalità, ogni atto dei pubblici poteri deve trovare fondamento e limiti in una norma giuridica previamente adottata.
- “Lex facit regem”, cioè è il diritto che crea il potere, il titolare del potere è tale perché il potere gli viene attribuito sulla base di norme giuridiche, la legittimazione del potere è il tipo legale-razionale.

SEGUE: b) LA NOZIONE DI COSTITUZIONE IN SENSO MODERNO

La Costituzione moderna è un atto giuridico vincolante per tutti i soggetti dell'ordinamento, che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri.

Si afferma il principio della separazione dei poteri: le diverse funzioni dello Stato, legislativa, esecutiva e giurisdizionale, devono essere conferite a organi o gruppi di organi diversi.

LIBERTA' ED UGUAGLIANZA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione italiana è composta da 12 articoli che sono i ***Principi fondamentali***, poi c'è la prima parte, con 42 articoli ed intitolata ***Diritti e doveri dei cittadini***.

Essa è articolata in quattro titoli dedicati ai ***rapporti civili***, ai ***rapporti etico-sociali***, ai ***rapporti economici***, ai ***rapporti politici***;

la libertà consiste in un progressivo intreccio di “rapporti” in cui **la persona umana** è inserita e che si aprono dalla dimensione civile a quella sociale, economica e politica.

L'uguaglianza sostanziale

- L'art. 3, comma 2, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che di fatto limitano la libertà e uguaglianza, costituisce una novità che consente il **passaggio da una visione formalistica dell'uguaglianza a una visione sostanziale.**
- L'uguaglianza sostanziale esprime una chiara traccia, che si ritrova in una serie di norme che disciplinano altri diritti costituzionali, particolarmente i **diritti cd sociali.**
- L'uguaglianza sostanziale giustifica il riconoscimento dei diritti sociali quali il diritto al lavoro, i diritti dei lavoratori, il diritto al gratuito patrocinio, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, etc.

- Sono **diritti sociali** quelli che nascono da bisogni della persona (salute, lavoro, educazione, assistenza, previdenza) e che trovano soddisfazione, in primo luogo, in quegli ambiti di vita sociale o comunitaria (formazioni sociali, art. 2) necessari al libero sviluppo della persona umana (famiglia, scuola, università, luoghi di lavoro, autonomie locali, Stato, ecc.), fino a richiedere l'azione della Repubblica laddove sia necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono tale piena e libera soddisfazione (art. 3, comma 2).

- Una problematica comune ai diritti sociali è relativa alla loro garanzia: in molti casi essi comportano un intervento dei pubblici poteri che genera la spesa pubblica.
- In altri termini, si tratta di “**diritti che costano**”, la cui garanzia diventa sempre più problematica via via che si riducono le possibilità di spesa da parte dei pubblici poteri, anche per la necessità di garantire l’equilibrio di bilancio.

Va segnalata una recente pronuncia della Corte costituzionale, secondo cui pur essendo indubbio il legame tra la tutela dei diritti sociali e le disponibilità finanziarie previste dal bilancio dello Stato o degli Enti locali, **questo legame non può giungere ad intaccare il “nucleo invalicabile di garanzie minime”** normativamente identificato per rendere effettivi tali diritti.

L'idea infatti che alcuni diritti sociali siano “finanziariamente condizionati... è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio di bilancio... è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sui bilanci, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (sent. n. 275/2016).

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2010, dopo essersi soffermata sulla natura della istruzione ed educazione come diritto fondamentale della persona disabile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 413° e 414° co. della legge n. 244/2007, i quali, rispettivamente, avevano fissato un limite al numero degli insegnanti di sostegno ed avevano eliminato la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato gli insegnanti in numero eccedente al fine di soddisfare le «effettive esigenze rilevate».

- La Corte ha motivato la decisione spiegando che l'art. 40 della legge 27.12.1997 n. 449 è finalizzato a garantire un'adeguata tutela dei minori, in particolare di quelli che si trovano in una condizione di gravità, e che la restrizione imposta dalla legge 244/2007 si pone in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario e con la consolidata giurisprudenza della Corte per violazione dell'art. 38 comma 3 della Costituzione.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 12/03/2019, n.182

- In virtù della sentenza della [Corte costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80](#), il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica e può giungere, nelle situazioni di gravità, sino all'intero orario di frequenza settimanale (c.d. rapporto 1:1), che, nella scuola dell'infanzia, equivale a 25 ore settimanali, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, ragioni connesse all'insufficienza dell'organico e dunque di ordine finanziario.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 02/01/2019, n.15

- Le ore di sostegno per gli alunni disabili devono essere rivalutate di anno in anno
- Considerando che in capo all'alunno disabile sussiste il diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle ore deve essere effettuata dall'Amministrazione di anno in anno, rilevando specificatamente le esigenze concrete del disabile e, in particolare, quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato.

Corte Costituzionale, 11/04/2019, n.83

- Il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l'assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato
- Il diritto all'istruzione dei minori disabili è fondamentale e la sua fruibilità deve essere effettiva. Pertanto, l'erogazione dei servizi loro destinati - in modo particolare il sostegno con impiego di docenti specializzati - deve essere sempre assicurata e finanziata e non può essere rimessa a scelte discrezionali del legislatore.

- Gli articoli tra 13 e 16 della Costituzione disciplinano i **diritti a matrice individuale** costruiti secondo quell'immagine di "cerchi concentrici" che inizia con la libertà personale (art. 13), la libertà di domicilio (art. 14), la libertà di segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15), la libertà di circolazione (art. 16).
Il titolo I contiene anche un'altra categoria di **diritti che attengono alla sfera pubblica della vita**: il diritto di riunirsi (art. 17), di associarsi (art. 18), e la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21). Questi vengono completati con due previsioni che garantiscono una tutela particolare per i diritti di associazione (art. 20), di manifestazione del pensiero e libertà di coscienza (art. 19) legati all'ambito religioso.

- **Art. 33 Cost.** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto **di** istituire scuole ed istituti **di** educazione, senza oneri per lo Stato.
- **Art. 34 Cost.** La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Istruzione e scuola

Le previsioni degli artt. 33 e 34 Cost. sono strettamente legate alle disposizioni contenute negli articoli relativi alla famiglia ed ai rapporti di filiazione, ma non si esauriscono nella connessione con esse.

Le norme degli artt. 33 e 34 prendono in considerazione un ambito di vita più vasto che completa anche le altre disposizioni come quella prevista nell'art. 9 Cost., relativa alla promozione della cultura.

Molto importante è la previsione che si riferisce alla libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento.

Non sono possibili un'arte o una scienza di Stato; inoltre, anche la cultura è libera, e ciò trova espressione nelle scuole (pubbliche o private), università, etc.

Libertà di insegnamento e libertà scolastica

- Libertà di insegnamento: art. 33, co. 1
- Libertà della scuola: **pluralismo scolastico**. Accanto alla scuola pubblica, la cui istituzione è un obbligo per lo Stato, è sancita la libertà di quelle private
- **Organizzazioni di tendenza**: ispirate a un programma educativo ideologico o confessionale (possono scegliere gli insegnanti, o addirittura gli studenti). Possono chiedere l'equipollenza, subendo i controlli necessari (che non possono incidere sulle scelte culturali). Però queste scuole devono vivere «senza oneri per lo Stato» (art. 33, co. 3, Cost.)

Normativa sovranazionale

- La disciplina nazionale ed internazionale relativa alla istruzione colloca il discente in un sistema educativo teso:
- alla valorizzazione delle individualità;
- alla promozione e valorizzazione delle capacità di ogni singolo individuo in modo che le facoltà e le attitudini psico-fisiche dei singoli possano esprimersi al massimo.

Convenzione sui diritti del fanciullo”

- La convenzione di New York firmata il 20 novembre 1989 e ratificata il 27 maggio 1991 con legge n. 176, riconoscendo eguale dignità a tutti gli uomini, riconduce la garanzia dei diritti fondamentali al progresso sociale e riconosce la sussistenza di un rapporto di proporzionalità diretta fra l'armonico sviluppo psico-fisico del fanciullo e il suo inserimento all'interno della società.

- Gli stati firmatari della convenzione sono chiamati a realizzare ogni attività volta all'integrazione dei minori disabili (art. 23) ai quali è riconosciuto il diritto all'istruzione e formazione, quale presupposto imprescindibile per vivere con dignità ed autonomia e trovare spazio nel tessuto sociale.
- Trova applicazione il principio di **eguaglianza sostanziale**, nell'ambito di un sistema non discriminatorio, in cui le diversità fisiche e psichiche attengono alla fisiologica complessità sociale, ponendo rimedio ad un ordinamento incapace di garantire il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- I principi enunciati dall'art. 34, unitamente agli artt. 30, 33, 38, 117, commi 2 e 3 e agli artt. 2 e 3, che sono posti a fondamento dell'ordinamento scolastico vanno esaminati in relazione alla promozione dello sviluppo della cultura ex art. 9, co. 1, Cost. che consente di collocare nella loro giusta cornice costituzionale l'universo della scuola e l'universo del lavoro

- Non ci può essere democrazia senza cultura.
- La cultura – la cui promozione è specifico impegno della Repubblica (art. 9 Cost.) – è fattore fondamentale di integrazione, di sviluppo della persona, strumento di rimozione delle diseguaglianze e quindi di effettiva partecipazione alla vita politica del Paese.
- Conoscere è fondamentale per esercitare la sovranità che, come si legge nell'art. 1 Cost., appartiene al popolo. Conoscere è fondamentale perché il voto, in quanto consapevole, sia effettivamente libero (come richiede l'art. 48 Cost.)

Principio di pari dignità sociale

- La Costituzione è un limite al potere, in funzione della garanzia dei diritti di ciascuno e di tutti in cui da un principio di eguaglianza formale (art. 3, comma 1, Cost.), tende a soddisfare l'esigenza di uguaglianza sostanziale mediante il rispetto della pari dignità "sociale", segno evidente della volontà di superamento dell'individualismo in favore della valorizzazione del cittadino come uomo sociale, parte della società.

- In applicazione del principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, l'istruzione va garantita non soltanto a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, ma anche ai soggetti che presentano delle diversità per ragioni di salute (situazione di handicap o disturbi di apprendimento) e che li pongono in una condizione di disparità rispetto agli altri studenti.

- Mentre in passato la predetta categoria di discenti incontrava enormi difficoltà per accedere all'istruzione, in quanto la scuola era organizzata in modo da soddisfare le esigenze della collettività, senza tener conto delle situazioni particolari dei singoli studenti, con l'introduzione di alcune norme che danno applicazione ai principi costituzionali sopra richiamati, possono essere utilizzati strumenti idonei a superare le difficoltà o le particolarità che caratterizzano ogni discente.

Dalle scuole speciali all'inserimento

- ❖ **Fine del XIX secolo:** istituzione delle prime «scuole speciali» → iniziativa delle amministrazioni comunali ed enti assistenziali privati e religiosi.
- ❖ **Ventennio Fascista:** scuola comune come istituzione rigida (cfr. Moretti I. *Dall'inserimento all'integrazione degli alunni handicappati nella scuola comune: evoluzione culturale e normativa, Atri Onlus 2011*) - le principali tappe normative :
 - R.D. 3126/1923 (c.d. Riforma Gentile) → classi differenziali per allievi sordomuti e Speciali istituti per allievi affetti da cecità
 - R.D. 1297/1928 – Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare - → scuole speciali per sordomuti, per ciechi e classi differenziali per il ritardo mentale
 - 1933 – Scuole speciali per allievi «affetti da malattie contagiose, fanciulli anormali e minorati fisici»

- ❖ Costituzione della Repubblica italiana: artt. 2 e 3
 - -idea di cittadinanza basata sulla solidarietà politica, economica e sociale, sull'uguaglianza (formale e sostanziale) di tutti i cittadini davanti alla legge e della pari dignità sociale «senza distinzione di condizioni personali e sociali» → rimozione degli ostacoli e realizzazione di una società fondata sulla differenza come valore

- ❖ 1959: Dichiarazione dei diritti del fanciullo . Assemblea Generale delle N.U.

• **I fase:** circolare ministeriale n. 1771/12 11 marzo 1953 → definizione di


✓ **Scuole speciali per minorati**

✓ **Scuole di differenziazione didattica**

✓ **Classi differenziali**



Istituti scolastici nei quali
viene impartito
l'insegnamento elementare e
adottati speciali metodi
didattici per l'insegnamento ai
ragazzi con particolari
minorazioni fisiche o psichiche



Non sono istituti scolastici ma operano presso le comuni scuole elementari e accolgono gli alunni che rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi di insegnamento

❖ 1968: idea di una «scuola aperta a tutti» i componenti della società (alunni svantaggiati, culturalmente e socialmente, disabili).

❖ Corte cost. n. 215/87

(inserimento scuola sec. II grado)



Inserimento → integrazione

○ **L. 118/1971** : inserimento nelle classi comuni a prescindere dalla tipologia di handicap
- Si codifica il principio per il quale ai minori invalidi civili l'istruzione obbligatoria (nonché superiore e universitaria) deve essere impartita nelle classi comuni – «normali» della scuola pubblica e facilitata negli istituti prescolastici e doposcuola

n.b. Fatti salvi i casi di gravi deficienze intellettuali o fisiche tali da impedirne l'inserimento

- Azioni positive per l'effettività del diritto allo studio: trasporto gratuito alla sede della scuola, barriere architettoniche, assistenza durante orari scolastici;

- Diritto allo studio nei centri di degenza e recupero (art. 29)

- Interventi **sull'organizzazione del sistema scolastico**, con l'emanazione della legge delega n. 477 del 1973 e dei conseguenti D.P.R. n. 416, 417, 419, 420, tutti del 31 maggio 1974, che hanno introdotto il principio della partecipazione delle diverse componenti interessate all'istruzione (studenti, genitori, personale docente e non docente, amministratori di enti locali), alle attività di programmazione e gestione delle istituzioni scolastiche, attraverso la formazione di organi collegiali.

- **Documento «Falcucci» (1975)** - all. C.M. n. 227/1975 di recepimento della L. 118/1971:
 - ✓ Nuovo modo di concepire la scuola: non implica il raggiungimento di mete culturali minime necessariamente comuni;
 - ✓ Raccordo dell'azione educativa con le potenzialità dell'allievo
 - ✓ Lavoro di equipe e dimensione interdisciplinare dell'insegnamento

 - ✓ Il concetto di voto rigido e della pagella lascia il posto a criteri di valutazione globali;

 - ✓ **Progetto educativo**: modello di insegnamento che supera il concetto dell'unicità del rapporto insegnante – classe (→ insegnante di sostegno) per programmare, attuare e verificare il progetto educativo con la collaborazione di specialisti.

N.b. L'insegnante di sostegno era concepito come un insegnante particolarmente competente, ossia uno specialista in metodologia didattica

- Il meccanismo istituzionale dell'organo collegiale viene utilizzato al fine di contemperare la soggettività e la responsabilità delle determinazioni individuali con l'esigenza di mediazione di interessi diversi che sono rappresentati da soggetti nominati o eletti. I principi di collegialità, di partecipazione sociale, di programmazione, se da una parte pongono dei limiti alla libertà d'insegnamento e al diritto all'istruzione, d'altro canto ne potenziano l'efficacia, tenuto conto che l'amministrazione è chiamata a garantire diritti soggettivi collegati al perseguimento di interessi pubblici e privati.

- L'istruzione in contesti separati rispetto a quelli comuni veniva giustificata alla luce delle particolarità degli studenti i quali, non potendosi adeguare ai contesti di classe, venivano "avvantaggiati" con percorsi paralleli, in virtù di una interpretazione del dettato costituzionale oggi sorpassata.
- La disuguaglianza dei bambini handicappati viene oggi superata grazie ad un trattamento differenziato, ma all'interno della scuola pubblica, nelle classi comuni, nel quadro più generale del diritto all'istruzione.

L. 517/1977

➤ **Abolizione delle classi differenziali;**

➤ **Introduzione degli strumenti per l'integrazione:**

- insegnante di sostegno (elementari e medie)
- Principio dell'individualizzazione dell'insegnamento

➤ **Principio della programmazione educativa collegiale**

Cfr. C.M. n. 199 del 28.08.1979 → necessità della partecipazione attiva alle attività didattiche dell'alunno da integrare

La riforma della P.A.

- Gli anni '90 del secolo scorso furono scanditi da una serie di norme che modificarono sostanzialmente il funzionamento della P.A., a partire dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti" che segnò l'inizio del periodo delle riforme.

Legge n. 241/1990-sul procedimento amministrativo

- Il procedimento amministrativo è una sequenza di atti amministrativi orientati all'emanazione di un atto finale, il provvedimento amministrativo, che è atto a rilevanza esterna e caratterizzato da autoritarità e, talvolta, da esecutorietà.

Il procedimento amministrativo definisce l'azione dell'amministrazione pubblica e la vincola al rispetto di regole preordinate, caratteristica generale dei moderni ordinamenti.

Il procedimento amministrativo può essere diviso in fasi:

- fase dell'iniziativa,
- fase istruttoria,
- fase decisoria o Costitutiva,
- fase integrativa dell'efficacia.

- Devono essere assicurati il **buon andamento** e l'**imparzialità** dell'amministrazione (Costituzione, art. 97).
La legge n. 241/1990 aggiunge gli ulteriori criteri della **economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, trasparenza**.

Quanto dettato dalla legge n. 241/1990, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, fissa regole generali ispirate ai seguenti principi:

- **Principio del giusto procedimento**, comprendente il diritto di partecipazione degli interessati, l'identificazione preventiva dell'ufficio e del responsabile del procedimento e il diritto di accesso ai documenti gli interessati;
- **Principio di semplificazione** volto a snellire e rendere più celere il procedimento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione, al fine, in particolare di garantire la trasparenza di quest'ultima.

Il nuovo art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l'area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l'interesse deve essere **diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.**

TU in materia di istruzione

- Il [D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297](#) raccoglie e ordina tutte le norme sulla scuola scritte fino ai primi anni '90. È composto da 676 articoli e tre tabelle allegate ed è a tutt'oggi il riferimento normativo della scuola anche se si sente il bisogno di un nuovo Testo Unico.

Legge . 59/1997 art. 21

L'articolo 21 della Legge "Bassanini" definisce, nella sua struttura generale, quale dovrà essere la scuola della sussidiarietà e delega a successivi regolamenti la progettazione dettagliata.

Dall'articolo 21 della 59/97 nascono il "Regolamento dell'autonomia scolastica", che ridefinisce tutti i caratteri delle nuove istituzioni scolastiche autonome e il "Regolamento di contabilità" il quale dovrà supportare la componente amministrativo-contabile della nuova scuola autonoma.

L. 59/1997

c.d. Legge Bassanini

L'INTEGRAZIONE NELLA NORMATIVA SULL'AUTONOMIA

- Autonomia delle Istituzioni scolastiche – art. 21 L. 59/97:
 - ✓ Sistema non piramidale ma di tipo orizzontale
 - ✓ Scuola come centro di erogazione di servizi: autonomia organizzativa e didattica e governance attribuita al capo di istituto con gli organi collegiali
 - ✓ Organizzazione dell'offerta con servizi didattici diversi

Autonomia didattica
E di ricerca/sperimentazione
e sviluppo

- Rilevanza al contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali
- Binomio ricerca-sviluppo e ricerca azione

Autonomia
organizzativa

DPR n. 275/1999
Regolamento dell'autonomia

Autonomia finanziaria

Programma annuale
D.I 129/2018 -
Regolamento di contabilità

D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275

Regolamento dell'autonomia scolastica

A due anni dalla legge “Bassanini” e proseguendo sul principio della sussidiarietà nasce il: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59”.

L'autonomia scolastica, per come è definita dal Decreto, è la capacità di progettare e realizzare interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana.

- Gli interventi educativi previsti devono essere coerenti con i diversi contesti territoriali e con la domanda delle famiglie, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia del processo d'insegnamento e d'apprendimento, al fine di garantire agli alunni il successo formativo mediante l'utilizzo di risorse umane, economiche e strutturali.

D.p.r. 275/1999

- Principio dell'adeguamento del sistema scolastico alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti;
- Centralità del soggetto: principio educativo/didattico
- Principio della flessibilità e di autonomia progettuale della formazione quale garanzia di pluralismo culturale e libertà di insegnamento
- Finalità: garantire il «successo formativo»
- Riconoscimento e valorizzazione della diversità



Il P.O.F (oggi P.T.O.F.) include progetti per i disabili
- art. 3 DPR 275

Il D.l. 1 febbraio 2001 n. 44
Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"

L'articolo 3 del [DPR 275/99](#) è dedicato al POF (ora PTOF L. 107/2015) che è un atto generale con contenuto programmatico rivolto all'utenza. All'interno del POF trova posto tutta la progettazione che si è data la scuola al fine di garantire il successo formativo dei propri studenti.

Tutta l'attività progettuale è supportata attraverso le procedure dettate dal DI 44/01 (ora sostituito da decreto 28 agosto 2018 n.129) che verranno poi formalizzate attraverso il Programma Annuale, principale strumento attuativo.

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – art. 25

- Ovviamente non era possibile, a fronte di tutti i cambiamenti avvenuti nella scuola così come definiti dai numerosi interventi normativi, lasciare inalterati i ruoli di vertice della scuola, le nuove funzioni che si richiedevano dovevano essere supportate da un cambiamento di status della Dirigenza scolastica. A tale problema pone rimedio l'art. 25 del [D.Lvo 165/2001](#) secondo cui:
- Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative

- Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
- È dotato di poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, è titolare delle relazioni sindacali.
- Compie interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

Legge quadro in materia di handicap: L. 104/1992

- Artt. 12 – 16: principio dell'integrazione scolastica e sociale quale momento di tutela della dignità umana della persona disabile e azioni positive per la rimozione degli ostacoli:

Art. 12 – Diritto all'educazione e istruzione

Art. 13 – integrazione scolastica

Art. 14 – modalità di attuazione dell'integrazione

(in particolare: insegnanti di sostegno)

Art. 15 – Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

Art. 16 – Valutazione del rendimento e prove di esame



T.U. Istruzione – D.lgs. N. 297/1994 (art. 314)

Obbiettivi della legge 104/92

- Affermazione del diritto a coltivare le attitudini della persona all'interno della comunità scolastica, in quanto l'attenzione alle potenzialità, invece che ai deficit, stimola dinamiche di arricchimento reciproco tra bambini normodotati e disabili che devono essere considerati, all'interno della scuola, come una risorsa e non come una fonte di disagio.
- Ai bambini disabili devono essere garantiti non solo l'apprendimento (inteso come recepimento di conoscenze) ma anche l'acquisizione delle abilità sociali, al fine di costruire delle relazioni con i coetanei.

- Particolare importanza deve essere riconosciuta all'aspetto della socializzazione per i bambini con un potenziale cognitivo ridotto, per i quali le esperienze relazionali, di cui è possibile fruire in ambito scolastico, costituiscono un importante strumento di sviluppo psicofisico
- L' art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, riconosce il diritto di ricevere un'istruzione nel rispetto del principio delle pari opportunità, con le medesime possibilità ed occasioni formative assicurate a tutti gli altri studenti, evitando le discriminazioni, le classi differenziate e ogni strategia di insegnamento che determini emarginazione dello studente con diversità, di cui va promossa l'autostima, la dignità, lo sviluppo del potenziale e dei talenti specifici.

L. Delega n. 107/2015 c.d. «Buona Scuola»

- Inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ex l. 104/92
- Coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche → principio di integrazione cooperativa
- Partecipazione/collaborazione delle famiglie e degli EE.LL.
- Introduzione del modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale -> dalla medicalizzazione all'integrazione
- Riordino gruppi di lavoro per l'inclusione

Procedimento per la nomina docente sostegno

- Il D.lgs. n. 66 del 2017, attuativo di una delle deleghe di cui alla legge n. 107 del 2015 (recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità) all'art. 9 ha modificato l'art. 15 della legge n. 104 del 1992, riorganizzando il sistema territoriale per l'inclusione con la distribuzione delle competenze tra organi istituiti a differenti livelli territoriali.

CENTRI TERRITORIALI E GRUPPI DI LAVORO

- Centri territoriali di supporto (CTS) – dir. 27.12.2012

circolare 8/13

Istituiti dagli USR in accordo col MIUR costituiscono punto di riferimento per le scuole; operano in sinergia con EE.LL. e servizi sanitari con cui promuovono accordi e intese.


Funzioni:

- Informano i docenti, alunni, studenti, genitori; organizzano iniziative di formazione sull'inclusione e sui BES;
- Offrono consulenza anche in relazione alle modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello studente;
- Collaborano per facilitare l'attività di studio a casa
- Operano in rete con i Centri territoriali per l'inclusione (CTI) – «scuole polo per l'inclusione»

Gruppi di lavoro per l'integrazione

L. 104/92 – modif. ex D.lgs. N. 66/17

I G.L.I. sono individuati su 3 livelli



Gruppo di lavoro interistituzionale regionale

- Il GLIR (presso l'Ufficio scolastico regionale) presieduto dal dirigente preposto all'USR (o da un suo delegato) è composto da rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni interessate maggiormente rappresentative a livello regionale;
- esercita, in favore dell'ufficio scolastico regionale, funzioni di consulenza e di proposta per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma in merito all'orientamento e ai percorsi scuola-lavoro da effettuarsi sul territorio regionale.
- funzione consultiva sia in favore dei gruppi per l'inclusione territoriale che delle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione del personale della scuola.

Gruppo per l'inclusione territoriale

- Istituito presso ogni ambito territoriale;
- composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti per la scuola dell'infanzia e primaria e un docente per il secondo ciclo di istruzione, un ulteriore dirigente scolastico con funzioni di Presidente, tutti nominati con decreto dell'Ufficio scolastico regionale.
- Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
- Al fine di assolvere ad altri compiti di consultazione, programmazione delle attività e coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato dalle associazioni rappresentative, dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Gruppo di lavoro per l'inclusione

- Presso ciascuna istituzione scolastica opera il GLI composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell' istituzione scolastica.
- E' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell' attuazione dei piani educativi individualizzati.
- In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale del supporto della componente rappresentativa degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità operanti nel settore della inclusione

GLH: gruppi di lavoro per l'handicap

- A. GLHI (GLH di Istituto) → coordina e indirizza le tematiche per tutti gli allievi in situazioni di disagio
- B. GLHO (GLH operativi) → operano a livello di singolo alunno all'interno di ogni singolo consiglio di classe (ci sono tanti GLHO quanti sono gli studenti disabili che necessitano di sostegno)

→ è un gruppo di lavoro interprofessionale:

- Elabora il PDF (profilo dinamico funzionale) – da settembre 2019 sarà profilo di funzionamento, documento propedeutico al PEI
- Elabora il PEI
- Indica al GLHI le ore e le aree di sostegno necessarie nell'anno scolastico successivo.

Fasi procedimento nomina docente sostegno

- 1. Istanza documentata (diagnosi funzionale; profilo dinamico funzionale) dei genitori del minore che presenta i requisiti di cui alla legge n. 104/1992 art. 3;
- 2 formulazione del profilo dinamico di funzionamento da parte del GLOH
- proposta del dirigente al GIT di quantificazione delle risorse di sostegno didattico.
- 3 il GLIT, esaminato l'atto propulsivo del dirigente scolastico e compiuto ogni accertamento e valutazione utile, procede alla quantificazione delle risorse necessarie alla scuola proponente e formula una proposta di attribuzione delle risorse all'Ufficio scolastico regionale.

IL GLHO

- Costituito da operatori sanitari individuati dalla Azienda sanitaria, dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola (con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico se presente nella scuola) dalla componente genitori;
- Redige il Piano educativo individuale formulando proposte relative all'individuazione delle risorse;
- indica il numero delle ore di sostegno ritenute necessarie
- Segnala l'esigenza di altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile che dovranno essere fornite dalle istituzioni competenti

- In alcuni casi, l'indicazione del numero delle ore di sostegno è già contenuta nel profilo dinamico funzionale, che costituisce l'atto presupposto al piano educativo,
- in tali casi, il gruppo di lavoro prende atto della determinazione della commissione multidisciplinare e provvede ad indicare nel P.E.I. le modalità attraverso le quali le ore di sostegno dovranno essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il singolo alunno.

Profilo dinamico funzionale

- FORNISCE IL QUADRO GLOBALE DEL PERCORSO CHE OPERATORI ED INSEGNANTI COMPIONO NELL'INTERESSE DELL'ALUNNO COSTITUISCE UNA GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO EVIDENZIANDO:
 - I BISOGNI DELL'ALUNNO
 - LE SUE RISORSE, INDICANDO LE STRATEGIE UTILI PER ATTIVARLE E VALORIZZARLE
 - SERVE DA PONTE PER IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO VIENE REDATTO DA PIU' SOGGETTI : OPERATORI ASL, INSEGNANTI, O.P.P, IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI, DOPO UN PRIMO PERIODO DI INSERIMENTO SCOLASTICO
 - E' SOGGETTO AD AGGIORNAMENTI

- La giurisprudenza recente dei Tar e del Consiglio di Stato hanno affermato che, al fine di garantire il diritto all'istruzione ed all'educazione, lo strumento delle assunzioni in deroga degli insegnanti di sostegno deve essere ampiamente utilizzato per consentire l'attribuzione, ai singoli alunni, delle ore di sostegno determinate dal Gruppo di lavoro per l'handicap.
- In particolare, la sentenza del Tar Lazio 20 giugno 2019 n. 8037, ha statuito che la proposta dei GLOH (di cui all'art. 10, comma 5 della legge del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010), contiene la decisione sulla quantificazione delle ore di sostegno che non può essere modificata da altre autorità, fra l'altro prive di specifiche competenze di natura medica o didattica sulle esigenze degli alunni disabili.

- IL DOCENTE DI SOSTEGNO E' ASSEGNATO ALLA CLASSE (NON ALL'ALUNNO) IN CONTITOLARITA' CON I DOCENTI CURRICOLARI LE ORE DI SOSTEGNO, ANCHE QUELLE IN DEROGA, VENGONO RICHIESTE NEL PEI SULLA BASE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DF VENGONO ASSEGNATE VALUTANDO "LE EFFETTIVE ESIGENZE RILEVATE" (SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.80 DEL 26-02-2010) CON RIGUARDO ALLA SPECIFICITA' DELLE DISABILITA' GRAVI

- C.M.250/85
- "LA RESPONSABILITA' DELL'INTEGRAZIONE E' AL MEDESIMO TITOLO DELL' INSEGNANTE O DEGLI INSEGNANTI DI CLASSE E DELLA COMUNITA' SCOLASTICA NEL SUO INSIEME.
- CIO SIGNIFICA CHE NON SI DEVE MAI DELEGARE AL SOLO INSEGNANTE DI SOSTEGNO L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO..."

Compiti del docente di sostegno

- INTEGRAZIONE E NON SEPARAZIONE O MERA TOLLERANZA DI PRESENZA TRA LE FIGURE DOCENTI
- • NON SOSTITUTIVITA'
- L'AZIONE DEL DOCENTE SPECIALIZZATO NON DEVE SOSTITUIRE QUELLA ESERCITATA NORMALMENTE DAI DOCENTI DI CLASSE

- IL NUMERO DELLE ORE DI SOSTEGNO, PUR FONDAMENTALE, NON E' L'UNICA VARIABILE DA CONSIDERARE BEN PIU' IMPORTANTI SONO:
- LA PROFESSIONALITA' DEL DOCENTE, LA CAPACITA' DI TROVARE LE STRATEGIE PER L'INCLUSIONE
- LA CAPACITA' DI INSTAURARE UN RAPPORTO DIDATTICO PRODUTTIVO ED EFFICACE CON L'ALUNNO

L. 170/2010

normativa su DSA e BES

- Strategia Europa 2010 – 2020 (inclusione sociale dei disabili): occupazione e coesione sociale
- Speciale attenzione agli alunni per una pluralità di ragioni – Area dei bisogni educativi speciali
 - ✓ Svantaggio sociale e culturale
 - ✓ Disturbi specifici dell'apprendimento / disturbi evolutivi specifici
 - ✓ Non conoscenza della lingua e cultura italiana per appartenenza ad altra cultura etnica e linguistica
 - AREA DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO (estesa anche a fattori transitori)
 1. Disabilità – L. 104/92 e oggi anche D.lgs. N. 66/17 -> insegnante di sostegno
 2. Disturbi evolutivi specifici (DSA e DDAI o ADHD) –
L. 170/2010
 1. Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
D.M. 2012 e C.M. 8/2013



Strumenti
compensativi
e dispensativi

Nota Miur n. 4233/2014: Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri
area dello svantaggio economico, linguistico o culturale

- Immigrati: prima generazione (arrivati da poco in Italia) e seconda generazione (nati in Italia)
- Valorizzazione cultura di appartenenza e scambio di valori (uniti nella diversità)
- Diritto all'istruzione → art. 45 DPR 394/1999:

Iscrizione a scuola in qualsiasi momento dell'anno scolastico e inserimento degli alunni stranieri su decisione del Consiglio di Circolo/Istituto e del Collegio dei docenti sulla base dell'età, competenze e scolarizzazione pregressa

- legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”).

Decreti attuativi della L. 107/2015

- Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (Dlgs n. 59);
- Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (Dlgs n. 60);
- Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (Dlgs n. 61);
- Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62);
- Effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63);
- Scuola italiana all'estero (Dlgs n. 64);
- Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Dlgs n. 65);
- Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 66).